

Successivamente, all'udienza del giorno 23/10/2017, avanti al sottoscritto

G.I. dott. F. Venier, sono comparsi il procuratore dell'attore avv. _____

_____ e il procuratore del convenuto avv. _____

in

sostituzione dell'avv. _____ I.

I procuratori delle parti si richiamano alle istanze formulate nella precedente udienza.

Il Giudice dopo breve discussione, pronuncia sentenza come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà integrale lettura.

Il Giudice Istruttore

- Dott. Francesco Venier -

www.unibris.it



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 5561/2016 del R.G. in data 2 dicembre 2016, iniziata con atto di citazione notificato telematicamente in data 23 novembre 2016

da

- **FALLIMENTO** _____, in persona del curatore dott.ssa _____, con il procuratore e domiciliatario avvocato _____ per procura speciale in calce all'atto di citazione,

attore

contro

- **VENETO BANCA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante, con il procuratore avvocato _____ del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato in Udine presso lo studio dell'avv. _____, per procura generale alle liti conferita in data 18.9.2012 per atto notaio Giuseppe Scioli di Montebelluna,

convenuto

avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare – 1.71.105.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Il curatore del Fallimento _____ ha chiesto che vengano dichiarate inefficaci ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare alcune



rimesse effettuate dalla società fallita sui conti correnti accesi presso Veneto Banca s.p.a., per complessivi € 1.296.616,30 e che la banca venga condannata a restituire detta somma alla procedura.

La banca convenuta, che si è opposta alla domanda attorea contestandone il fondamento, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con d.m. del Ministro dell'Economia e delle Finanze di data 25.6.2017, in attuazione di quanto disposto dal decreto legge 25.6.2017, n. 99.

Prima che venisse dichiarata l'interruzione del processo, si sono costituiti in prosecuzione i commissari liquidatori, chiedendo che la causa venga dichiarata improcedibile o improseguibile.

La domanda proposta dagli organi della procedura va accolta.

Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina la temporanea improcedibilità fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e segg. l.fall. della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio (così Cass. sez. III, 20 marzo 2017, n. 7073; Cass. Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5662).

Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve quindi essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, *“determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito”* (Cass. sez. III, 20 marzo 2017, n. 7073).

Il principio è ribadito, per il caso di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca, dall'art. 83 comma 3 del d.lgs. 1.9.1993, n.



385, che prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori *“contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”*.

Tale principio trova applicazione non solamente con riguardo alla domanda di condanna proposta dal Fallimento attore, ma anche con riguardo a quella diretta a far dichiarare inefficaci le rimesse effettuate dalla società all'epoca *in bonis*.

La efficacia costitutiva della sentenza che dovesse revocare i pagamenti eseguiti avrebbe come necessario effetto quello di far sorgere un credito che verrebbe in tal modo accertato al di fuori della procedura concorsuale ed in violazione del principio di cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso, che, come affermato da Cass. sez. I, 12 maggio 2011, n. 10486 (anche se con riguardo ad un fallimento), *“pone il patrimonio del fallito al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento”*.

In conformità al precedente di Cass. sez. I, 14 maggio 2014, n. 10456, che ha affermato la improseguibilità della domanda di revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie promossa nei confronti di società bancaria posta in liquidazione coatta amministrativa in corso di causa, va dichiarata improseguibile la domanda proposta dal Fallimento s.p.a. nei confronti di Veneto Banca s.p.a.

Atteso il contenuto della presente pronuncia, le spese di causa possono venire integralmente compensate tra le parti.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiaro improseguibile la domanda proposta dal Fallimento



.. ” nei confronti di “Veneto Banca s.p.a.” con atto di
citazione notificato telematicamente in data 23 novembre 2016;

2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Udine, il 23/10/2017.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -

